

**GIUDICE UNICO del LAVORO presso il TRIBUNALE di SIENA****RICORSO con domanda di provvedimento cautelare e richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per: la dott.ssa Lucia Aparo, nata a Siracusa il 06/10/1977 e residente in Solarino, Via Principe Umberto n. 32, C.F.: PRALCU77R46I754R, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto ai sensi della normativa vigente, dall'Avv. Valeria Macca, (C.F.MCCVLR71P50C351E), ed elettivamente domiciliata in Siena, Via della Sapienza n. 29, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Anastasi (NSTSVT74B22C352Q) (Studio legale Falaschi) la quale chiede che tutte le comunicazioni inerenti il presente atto vengano effettuate presso il suo studio al numero di fax 0931/200077 o tramite casella di posta elettronica certificata: valeria.macca@avvocatisiracusa.legalmail.it,

**CONTRO**

IL MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella persona del Ministro pro-tempore C.F. 80185250588, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore pro tempore, l'Ambito Provinciale Territoriale di Siena, in persona del Direttore pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, in Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100 Firenze.

**PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0025 o 0026 o presso il primo ambito utile della Regione Sicilia indicato in domanda e per la valutazione del servizio di insegnamento prestato presso la scuola paritaria.

**IN FATTO.**

La ricorrente è una docente di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 mediante la "fase C" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).



La ricorrente è stata assunta nella provincia di Siena, presso l'Istituto comprensivo n. 5 Pier Andrea Mattioli, e, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valesvoli per l'anno scolastico 2016/2017, è stata trasferita in sede di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'Istituto comprensivo Dolci di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Successivamente, è stata riconfermata a Siena sia per l'anno scolastico 2017/2018, che per l'anno 2018/2019.

La Sig.ra Aparo ha, altresì, prestato servizio presso la Scuola dell'infanzia Paritaria "La fabbrica della felicità", sita in Avola per l'anno scolastico 2014/2015 dal 23/09/2014 al 30/03/2015.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità. Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Siracusa, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di inferiore a quello della ricorrente medesima (la quale godeva di punti 23), nonché a quello cui avrebbe avuto diritto (se fosse stato valutato il servizio presso la scuola paritaria). In particolare, come si evince dai tabulati allegati, sono numerosi i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a quello attribuito alla ricorrente (negli ambiti 0025 e 0026 risultano essere stati trasferiti con punteggio inferiore alla ricorrente Calafiore Eliana, con punti 21; Conforti Giovanna, con punti 12; Cappello Ester con punti 18; Mollica Brunella con punti 22, Muzzicato Francesca con punti 18, Ristuccia Valentina con punti 22; Ruiz Liliana con punti 18, Santuccio Maria con punti 21; Italiano Corrado, con punti 15; Tiralongo Carmen, con punti 20 e Tiralongo Enza, con punti 22), senza peraltro contare il maggior punteggio cui aveva diritto, di cui infra si dirà. Al riguardo, si riportano, per maggiore chiarezza, tutti i docenti che, pur vantando un punteggio inferiore della ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento in Sicilia nella fase B3, limitatamente gli ambiti della provincia di Siracusa (potendosi visionare quelli delle altre provincie nell'allegato n.12 ):



Sicilia	Siracusa	BLGMN82R52F943R	BOLOGNA	MARIANNA	12/10/1982	SR	26	B3
Sicilia	Siracusa	BSCBBR80R471754Y	BISICCHIA	BARBARA	07/10/1980	SR	23	B3
Sicilia	Siracusa	CAIRLB70H551754H	CAIA	ROSALBA	15/06/1970	SR	30	B3
Sicilia	Siracusa	CCRGNN68E551754N	CICERO	GIOVANNA	15/05/1968	SR	23	B3
Sicilia	Siracusa	CLFLNE83E58E512M	CALAFIORE	ELIANA	18/05/1983	VR	21	B3
Sicilia	Siracusa	CLIGZN83E60H163F	CILIA	GRAZIANA	20/05/1983	RG	27	B3
Sicilia	Siracusa	CMPMRA79H581754Q	CAMPISI	MARIA	18/06/1979	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	CMPSRN70P54A494Q	CAMPISI	SABRINA	14/09/1970	SR	35	B3
Sicilia	Siracusa	CNFGNN80P561754V	CONFORTI	GIOVANNA	16/09/1980	SR	12	B3
Sicilia	Siracusa	CNTLCU78T53A522J	CINTOLI	LUCIA	13/12/1978	SR	32	B3
Sicilia	Siracusa	CPPSTR84A42H163V	CAPPELLO	ESTER	02/01/1984	RG	18	B3
Sicilia	Siracusa	CRBCCT74S57A522T	CARBÈ	CONCETTA	17/11/1974	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	CRDLCU75T53I754W	CARDÌ	LUCIA	13/12/1975	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	CRRPVL80R43A494B	CARRABINO	PIERA VALERIA	03/10/1980	SR	28	B3
Sicilia	Siracusa	CRRSRA78H581754F	CARRABINO	SARA	18/06/1978	SR	51	B3
Sicilia	Siracusa	CVLPML82R46H163M	CAVALLO	PAMELA	06/10/1982	RG	45	B3
Sicilia	Siracusa	DMRVVN76B54I754R	DE MURO	VIVIANA	14/02/1976	SR	68	B3
Sicilia	Siracusa	DNGFNC79P581754Y	D'ANGELO	FRANCESCA	18/09/1979	SR	23	B3
Sicilia	Siracusa	DPTRNN65E57L120V	DE PETRIS	ROSANNA	17/05/1965	LT	34	B3
Sicilia	Siracusa	FGRMCR77B48F943P	FIGURA	MARIA CORRADA	08/02/1977	SR	54	B3
Sicilia	Siracusa	FLLLCU70R71D636C	FAILLA	LUCIA	31/10/1970	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	GLLRMR72E681754S	GALLO	ROSA MARIA	28/05/1972	SR	28	B3
Sicilia	Siracusa	LCTLNR82E61A494B	ALICATA	ELEONORA	21/05/1982	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	LRCMR66C52I754X	LA ROCCA FAINA	ROSA MARIA VALERIA	12/03/1966	SR	47	B3
Sicilia	Siracusa	LFRSL78A56A494R	LOREFICE	ROSSELLA	16/01/1978	SR	24	B3
Sicilia	Siracusa	LSTPLL76T63I754Z	LIISTRO	PINELLA	23/12/1976	SR	41	B3
Sicilia	Siracusa	MCDRSR81E58F258E	MACAUDA	ROSARIA	18/05/1981	RG	23	B3
Sicilia	Siracusa	MCRMRT79S53F943Q	MAUCERI	MARIA BEATRICE	13/11/1979	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	MDDNCN81L66F258I	AMADDIO	ANNA CONCETTA	26/07/1981	RG	27	B3
Sicilia	Siracusa	MGGSFN69R67I754V	MIGGIANO	STEFANIA	27/10/1969	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	MGLLLL71T51F943S	MAGLIOCCO	LUCILLA	11/12/1971	SR	46	B3
Sicilia	Siracusa	MLLBNL81B59F943S	MOLICA	BRUNELLA	19/02/1981	SR	22	B3
Sicilia	Siracusa	MNGMCR69M51A522R	MANGIAGLI	MARIA CRISTINA	11/08/1969	SR	29	B3
Sicilia	Siracusa	MNLRM774A56I754M	MANUELE	ROSA MARIA	16/01/1974	SR	25	B3
Sicilia	Siracusa	MNLSST72A58I754L	MANUELE	SEBASTIANA	18/01/1972	SR	33	B3
Sicilia	Siracusa	MSCCRD74S29F943R	MUSCARÀ	CORRADO	29/11/1974	SR	28	B3
Sicilia	Siracusa	MSCVFN81C62I754E	MOSCATELLO	VIVIANA	22/03/1981	SR	28	B3
Sicilia	Siracusa	MZZFNC82R54A522A	MUZZICATO	FRANCESCA	14/10/1982	SR	18	B3
Sicilia	Siracusa	NLSGLR83M59C351R	INSOLIA	GABRIELLA	19/08/1983	CT	26	B3
Sicilia	Siracusa	NSTVNT81T69I754E	NASTASI	VALENTINA	29/12/1981	SR	26	B3
Sicilia	Siracusa	NZZMNC74A46I754A	NIZZA	MONICA	06/01/1974	SR	31	B3
Sicilia	Siracusa	PGLLE82R48I754B	PUGLISI	ELISA	08/10/1982	SR	26	B3
Sicilia	Siracusa	PLTTZN71A44F205I	PILATO	TIZIANA	04/01/1971	MI	25	B3
Sicilia	Siracusa	PPETRS80L60C351M	PEPE	TERESA	20/07/1980	CT	62	B3
Sicilia	Siracusa	PPPLLL77P68C351J	PAPPALARDO	LUCILLA	28/09/1977	CT	26	B3
Sicilia	Siracusa	PRCKTA74T46I754M	PRICONE	KATIA	06/12/1974	SR	30	B3
Sicilia	Siracusa	PRSDNL76M61I754W	PARISI	DANIELA	21/08/1976	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	PSTRNI71E52C351B	PISTRITTO	IRENE	12/05/1971	CT	24	B3
Sicilia	Siracusa	PTNSMN73R58I754A	POTENZA	SIMONA	18/10/1973	SR	34	B3
Sicilia	Siracusa	PTRMKR83T50I754L	PITRUZZELLO	MARIKA	10/12/1983	SR	26	B3
Sicilia	Siracusa	PZZDNL78A60D969N	PIAZZA	DANIELA	20/01/1978	GE	49	B3
Sicilia	Siracusa	RMRMJM81R56I754E	ARMERI	MIRJAM	16/10/1981	SR	36	B3
Sicilia	Siracusa	RSPLNE67B64I754K	RISPOLI	ELENA	24/02/1967	SR	56	B3
Sicilia	Siracusa	RSSCHR82D46I754E	ROSSITTO	CHIARA	06/04/1982	SR	24	B3
Sicilia	Siracusa	RSTVNT70P62F943M	RISTUCCIA	VALENTINA	22/09/1970	SR	22	B3
Sicilia	Siracusa	RZULLN72L52I754T	RUIZ	LILIANA	12/07/1972	SR	18	B3
Sicilia	Siracusa	RZZLNR82E51C351X	RIZZO	ELEONORA	11/05/1982	CT	27	B3
Sicilia	Siracusa	SCCMNL81T64I754U	SACCO	EMANUELA	24/12/1981	SR	25	B3
Sicilia	Siracusa	SCHNNA74C54F943L	SCHEMBRI	ANNA	14/03/1974	SR	29	B3
Sicilia	Siracusa	SCRVIN83M48F258M	SCARSO	IVANA	08/08/1983	RG	23	B3
Sicilia	Siracusa	SLMVCN83T53A522S	SALEMI	VINCENZINA	13/12/1983	SR	23	B3
Sicilia	Siracusa	SNTMNT78M68A522W	SANTUCCIO	MARIA ANTONIETTA	28/08/1978	SR	21	B3
Sicilia	Siracusa	SRCRSI82E48I754H	SARACENO	IRIS	08/05/1982	SR	25	B3
Sicilia	Siracusa	SRCVSS83D48G273G	SORCE	VANESSA	08/04/1983	PA	28	B3
Sicilia	Siracusa	SRTTZN73L68A494S	SORTINO	TIZIANA	28/07/1973	SR	38	B3
Sicilia	Siracusa	SVRRSR83R44A522U	SAVARINO	ROSARIA	04/10/1983	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	TLNCRD83S22A522P	ITALIANO	CORRADO	22/11/1983	SR	15	B3
Sicilia	Siracusa	TRLCMN82R66A522I	TIRALONGO	CARMEN	26/10/1982	SR	20	B3
Sicilia	Siracusa	TRLNZE83L50A522X	TIRALONGO	ENZA	10/07/1983	SR	22	B3
Sicilia	Siracusa	TRLPLT78P50H574N	TIRALONGO	IPPOLITA	10/09/1978	SR	26	B3
Sicilia	Siracusa	TRPDR780M54A522F	TROPIANO	DOROTEA	14/08/1980	SR	40	B3
Sicilia	Siracusa	TTILRA78B49I754E	IETTA	LAURA	09/02/1978	SR	27	B3
Sicilia	Siracusa	VLVSST73M54I754P	VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	SR	24	B3
Sicilia	Siracusa	VSQVNT82E63I754U	VASQUES	VALENTINA	23/05/1982	SR	31	B3

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari della stessa, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che



erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012. Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (*Fase C2*), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio. A causa di ciò, la ricorrente è rimasta nell'ambito di originaria assegnazione, mentre risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Siracusa, e comunque negli stessi ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, numerosi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso. La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Siracusa, o comunque negli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2018/2019, sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto:

## **IN DIRITTO**

### **1. Violazione regole generali sulla mobilità**

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che: “3. *I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*4. *Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.*5. *I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti*”4. “*I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza*”.



Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale). Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio. Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo l'accantonamento dei posti per una(sola) determinata categoria di docenti e la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collochino in quattro distinte fasi (A, B, C e D). Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012). Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c). Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità. Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede: “*I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria*”. Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B2 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE, venga movimentato nella fase C (art. 6). In particolare, tale fase C espressamente prevede: “*Gli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fasi B e C del piano assunzione 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza*



*di istanza, d'ufficio, .....dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ..... “I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.2.)sono “gli assunti nell’anno scolastico 2015/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16,provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l’ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia”* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima, rispetto a quello reclutato dalle GAE e con posti, addirittura, accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE. Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l’odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell’art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all’atto dell’immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati da i docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1,comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (ciò si desume da una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti,



a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE). La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando in tal guisa, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando **una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza** e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio, e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga più vicina rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima. In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente. In altre parole, vi è stata una violazione del principio del valido scorrimento della graduatoria; principio che vincola sempre l’amministrazione.

Infatti, non v’è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione





concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n.2620).

Tali argomentazioni trovano espressa conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art.28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*.

Né può dirsi che il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto ***ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore*** (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611).

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di





graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente è stata trasferita a Siena, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con pochissimi punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c). Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Ma vi è di più. Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE. Ne è derivato, altresì, un sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale



immesso in ruolo da concorso; un conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale, nonché la più volte citata violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, inserita nelle GAE. Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità, oltre alla circostanza che spesso si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si evince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma vi è di più. Come sopra evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale. A ciò aggiungasi che il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s.2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede



provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

**2. *Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,3, 4, 31, 51 e 97, illegittimità e conseguente disapplicazione del CCNI.***

E' principio consolidato che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; nonché dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n.165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e



prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; ed infine della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Tali argomentazioni trovano espressa conferma nella giurisprudenza, ormai dominante, secondo la quale l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) ordinanza del 12.12.2016; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 03/02/2017).

Con sentenza del 2.03.2017 (n.2056/2017), il Tribunale di Roma ha peraltro confermato il predetto principio, ribadendo che riservare una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, non trova alcun collegamento con il testo della L. 107/2015, e conduce ai risultati che vengono lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggi più bassi, dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi.

Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;- articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui



dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione. E ciò in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase che è invece riconosciuta agli idonei del concorso; in quanto alla ricorrente verrebbe impedito il diritto di essere assegnata ad una sede lavorativa più vicina a quella prescelta come centro della propria vita familiare e personale, godendo di maggior punteggio, maggiori titoli e merito;

**3. Violazione delle norme sull’assunzione del personale ex art. 1, comma 96, lett. A, ai sensi della legge n. 107/2015..**

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto si contesta l’assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell’assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L’inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell’assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell’abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d’ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all’amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all’elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.



La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**4. *Violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, violazione del principio di correttezza e buona fede.***

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare l'"*algoritmo*" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

**5. *Violazione della tabella allegata al n. 2 del CCNL 2017/2018 (TABELLA A 1, lettera b) e***

**NOTE COMUNI.**

Tale disposizione recita testualmente "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali*".



La prefata disposizione di rango pattizio, è sicuramente illegittima, per evidente contrasto con le fonti di rango primario. Al riguardo, occorre, infatti evidenziare che la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08) hanno, da sempre, sancito il principio della piena parità ad ogni effetto di legge fra Scuole statali e scuole paritarie e, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

L'art. 1 bis D.L. 250/05, chiude la vicenda precisando che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.*

Ma vi è di più. Sia le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, che quelle relative alle GAE di cui al DDG31.3.2007 riconoscono la piena valutabilità del richiamato servizio. La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs247/1994”.*

Tali argomentazioni trovano espressa conferma nella stessa giurisprudenza di merito, secondo la quale sussiste *il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati sin dal primo contratto a termine con l'attribuzione della stessa progressione stipendiale, prevista dal CCNL Comparto scuola per il personale docente di ruolo*” (Tribunale di Pordenone sentenza n. 15/2018 del 15/02/2018; Tribunale di Milano , Giudice del lavoro Locati,





sentenza del 06/09/2017; Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvillieri; ordinanze ex art. 700 cpc Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico).

La citata sentenza n. 2268 /2017 del Tribunale di Milano così statuisce: *“La L. 62/00 ha affermato che ‘Il sistema nazionale di istruzione “... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).*

*A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi,*



*non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che*



*com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014). Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare "dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, a mente del quale ' le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie".*

Le anzidette decisioni dei giudici del merito sono motivate in modo adeguato e dettagliato sulla base del dato testuale della Legge n. 62/2000 e del D.L. n. 255/2001 le cui disposizioni di rango primario



sono state violate dal CCNI dell'08.04.16 e dall'O.M. n.241 dell'08.04.16 e dalle successive Ordinanze ministeriali relative alla mobilità 2017/2018 e 2018/2019 per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispongono che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.

Ed ancora: il Tribunale di Trieste, con ordinanza n. 2300 del 03.10.2016 ha ritenuto ***del tutto irragionevole “anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”.***

In particolare, la ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici. In altri termini, se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche, con conseguente palese illegittimità della prefata normativa, ribadita peraltro, con l'ordinanza ministeriale del 7/03/2018.

**6. – Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ed equità retributiva di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. nonché del principio di non discriminazione tra i lavoratori di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e art. 45 del d.lgs. n. 165/20001. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78 – Difetto assoluti di istruttoria e di motivazione.**

Sempre secondo le predette pronunce, “diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97Cost.), nonché ai principi di correttezza e buona fede, non



essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Da quanto sopra esposto, ne discende che la disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNL si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro secondo cui va rimarcato come la legge n. 62/2000 - che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studi aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato - conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.. Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla perfetta equiparazione tra servizio pre ruolo prestato nelle scuole statali ed in quelle paritarie. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza, di equità retributiva, di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3, 36 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, soprattutto ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche, nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Appare ictu oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, a fini della mobilità, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01”. E che nel “panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie



che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato”. Il MIUR, allora, con l’interpretazione predetta, ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali. Non riconosce a detti periodi pari dignità.

### **1. Illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera del 24/05/2017**

Da quanto sopra esposto, ne discende che il decreto emesso dall’Amministrazione resistente è illegittimo in quanto si pone in contrasto non solo con i principi di diritto su menzionati ma anche con la normativa comunitaria. A tal fine si rammenta che il provvedimento di ricostruzione di carriera ha lo scopo di far valutare il servizio pre-ruolo svolto dal dipendente antecedentemente all’immissione in ruolo, in modo tale che il dipendente a tempo indeterminato possa vantare un’*anzianità di carriera* che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che spetta in base al CCNL scuola, ciò in ossequio a quanto stabilito dall’art. 485 del d.lgs. n.279/941; circostanze tutte non verificatesi nell’ipotesi de qua.

### **DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto; tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili. Invero, per quanto sopra dedotto, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un’istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Siracusa e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata a Siena.

Ma vi è di più. Il nuovo CCNI sulla mobilità per l’a.s.2017/2018, per via delle regole ivi contenute, ha penalizzato ulteriormente la ricorrente stante il permanere dell’illegittima mancata previsione della valutabilità del servizio pre ruolo prestato su scuola paritaria.

Inoltre, le nuove disposizioni sulla mobilità prevedono la valutazione in misura doppia del servizio pre ruolo prestato, che pertanto verrà valutato nella misura di 6 punti l’anno, in luogo di 3 punti



l'anno, con la conseguente ennesima penalizzazione dei docenti che, come la ricorrente, vantano poco servizio pre ruolo. Peraltro, la ricorrente non ha ottenuto, neanche per l'anno scolastico 2018/2019 il trasferimento auspicato.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata in presenza del fumus boni iuris, nonché del periculum in mora, sussistono, nella fattispecie de qua, entrambi i presupposti richiamati dalla norma di legge.

Da un lato, infatti, appare evidente per i motivi meglio espressi in narrativa, la sussistenza della fondatezza del diritto fatto valere, attese le molteplici illegittimità evidenziate, dalla erronea riserva di posti, alla illegittimità dell'algoritmo, al mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie; dall'altro, non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla sussistenza del periculum in mora, ossia al danno grave ed irreparabile scaturente alla ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito: Tale requisito è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione con notevole pregiudizio, nonché il disagio ulteriore che patirebbe la ricorrente, già costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare. Si precisa, al riguardo, che la stessa è separata e che ha l'affido esclusivo del proprio figlio minore di anni 13, il quale continua a vivere a Solarino, in provincia di Siracusa, avendo sofferto, nel tentativo di seguire la madre a Siena, di disturbi emotivi che lo hanno determinato a volere tornare a casa presso i nonni materni, dove si trova attualmente collocato. La ricorrente, durante tutto l'anno 2018, ha sofferto di attacchi di panico, di sindrome depressiva per il distacco dal proprio figlio minore; disturbi tutti che dimostrano, in modo evidente, la sussistenza del periculum in mora.

E' doveroso evidenziare che il diritto vantato dalla sig.ra Aparo non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.





Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la Sig.ra Aparo rischia di dover affrontare.

Nel caso prospettato la durata del processo vanificherebbe il diritto della ricorrente, essendo palese che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Per i suesposti motivi la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

#### C H I E D E

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016,- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti per cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L.n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L.107/2015, con decorrenza dall'a.s.



2015/2016, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0025 o 0026 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità sia per le operazioni per l'a.s. 2016/2017 sia per gli anni scolastici a venire, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, nonché ai fini della ricostruzione di carriera;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0025 o 0026 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa ambito 0025 o 0026, o ulteriore in subordine, alla



stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, negli altri ambiti vicini di cui alla domanda di mobilità.

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase Be C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016,

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti per la classe A019 per cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L.n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L.107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0025 o 0026 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante

- ove occorra, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate, indi sospendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegate al C.C.N.I. mobilità personale



docente 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità sia per le operazioni per l'a.s. 2016/2017 sia per gli anni scolastici a venire, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, nonché ai fini della ricostruzione di carriera;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0025 o 0026 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa ambito 0025 o 0026, o ulteriore in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, negli altri ambiti più vicini di cui alla domanda di mobilità.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, della legge 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della domanda è indeterminato, all'uopo la ricorrente dichiara e conferma con la sottoscrizione del presente ricorso di possedere un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi inferiore ad € 34.585,23.



Si produce copia dei seguenti documenti: 1) contratto a tempo indeterminato; 2) autocertificazione servizi scuola paritaria; 3) OM del 09/03/2018; 4) CCNI mobilità 22/12/2017; 5) Tabelle mobilità; 6) certificato di residenza e stato di famiglia, 7) certificati medici della Sig.ra Aparo; 8) copia decreto di omologa della separazione giudiziale; 9) Bollettino nazionale trasferimenti anno 2015/2016, 10) Estratto 2017/2018 e 11) Estratto 2018/2019; 12) Elenco nazionale mobilità primaria per fasi; fase B e fase C; 13) decreto di ricostruzione di carriera 14 Superamento anno di prova. 15.

Scelta sede; 16) Procura alle liti

Siracusa – Siena, lì 21/06/2018

Avv. Valeria Macca

# ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La docente Aparo Lucia, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Valeria Macca, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE a) Il ricorso ha per oggetto del diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0025 o 0026 o presso il primo ambito utile della Regione Sicilia indicato in domanda e per la valutazione del servizio di insegnamento prestato presso la scuola paritaria. b) Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra potrebbe essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente; RITENUTO CHE - la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi; - il Giudice adito può



autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità; - la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata; - nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore,

#### CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, di voler, **valutata l'opportunità**, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente: a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso; b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.

Siracusa, lì 21/06/2018

Avv. Valeria Macca

